

Responsabilità civile e penale degli insegnanti

Quali strumenti di tutela?

RESPONSABILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

DEFINIZIONE:

Assoggettabilità ad una sanzione a causa di
un comportamento antigiuridico

- Civile
- Penale
- Amministrativa
- Contabile
- Disciplinare

Responsabilità CIVILE

DANNO INGIUSTO

a causa di

- Violazione di leggi o regolamenti
- Imprudenza
- Imperizia
- Negligenza

Responsabilità PENALE

- Violazione di doveri d'ufficio che costituisce anche REATO.
- Reati PROPRI contro la P.A. perché Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio

Responsabilità AMMINISTRATIVA

(Azione di regresso Corte dei Conti)

In caso di danno patrimoniale all'amministrazione causato da violazione di obblighi di servizio con:

- DOLO con coscienza e volontà dell'evento
- COLPA GRAVE evento non voluto, ma rimproverabile al soggetto per violazione di norme o regole di comportamento

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Cioè la RIVALSA nei confronti del dipendente

NOTA BENE: **art. 61 L. 11/7/1980, n. 321** e art. 574 Testo Unico 1994

Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Esclusa responsabilità diretta del personale della scuola

La P.A. "Si surroga" al personale, cioè si sostituisce nell'obbligazione risarcitoria verso terzi danneggiati

Esclusa legittimazione passiva degli insegnanti nel giudizio promosso da terzi per risarcimento danni.

Concluso il processo con l'eventuale condanna della P.A., la Corte dei conti può esercitare la rivalsa dello Stato nei confronti del dipendente, ma solo per DOLO o COLPA GRAVE.

Responsabilità DISCIPLINARE

- Infrazioni di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Procedura regolata dall'art. 55 bis D. Lgs. 165/01 (testo Unico Pubblico impiego).
- Sanzioni previste nel D. Lgs. 297/94 per i docenti
- Sanzioni previste nel CCNL per gli ATA

Responsabilità PENALE

Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)

Esercizio di mezzi di correzione consentiti in modo eccessivo: mezzi di per sé leciti ma che se ve n'è un abuso possono causare:

- Malattia del corpo
- Malattia della mente

N.B. Le percosse sono punite per lo specifico reato (art. 581 c.p.) in quanto comunque NON consentite

Perquisizione di alunni

Non consentita: solo l'autorità giudiziaria la può disporre (art. 18 Cost.)

Rischio incriminazione per violenza privata (Codice Penale)

Reati Colposi

- Lesioni colpose
 - Omicidio colposo
- } (per omessa vigilanza)

Responsabilità PENALE

Abuso d'ufficio o concussione

Invito a prendere lezioni private

Falso materiale (476 c.p)

formare un atto falso o alterarne uno vero (es. firma falsa)

Falso ideologico (479 c.p)

Falsa attestazione di fatti o dichiarazioni (es. dare presente un assente)

L'obbligo di denuncia

- L'obbligo di denuncia di reato è previsto sia nel caso il minore ne sia vittima che autore.
L'omissione o il ritardo della denuncia configura il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".
- Il dovere di riferire la notizia di reato da parte del personale scolastico viene assolto con la comunicazione al D.S., posto che ad esso soltanto spetta la competenza di rappresentanza e relazione esterna dell'Istituzione scolastica.

Maltrattamenti - art. 572 c.p.

- Qualora si faccia ricorso a punizioni consistenti ad esempio in violenza fisica o in atti non consentiti neppure dall' ordinamento scolastico, ci troviamo fuori dalle ipotesi di abuso dei mezzi di correzione mentre troverà applicazione il 572 c.p (Maltrattamenti contro familiari o conviventi).
- Corte di Cassazione n. 11956 del 13 marzo 2017 afferma:
- «l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti"
- maestra di scuola materna, i cui metodi, ancorchè per pretese finalità educative, erano improntati a ripetuto ricorso alla **violenza, sia psicologica che fisica**, sulle persone del minore a lei affidato.

Responsabilità PENALE

- ***Abbandono di persone minori o incapaci.***
(art. 591 c.p.)
- Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Abbandono di minore

- L'elemento **soggettivo** è costituito dalla coscienza di abbandonare la persona minore o incapace con la consapevolezza del pericolo inerente all'incolumità fisica della stessa con l'instaurarsi di una situazione di pericolo, sia pure potenziale

Abbandono di minore

- L'elemento **oggettivo** del reato di abbandono di persone minori o incapaci è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sull'agente, da cui derivi uno stato di pericolo per l'incolumità della persona, incapace di provvedere a se stessa

USCITA DA SCUOLA

cautele da adottare

- – la previsione che gli insegnanti accompagnino gli allievi fino all'uscita e li consegnino al genitore (o altro soggetto da questi delegato) e che, in assenza di quest'ultimo trattengano con sé l'alunno fino al termine del proprio orario di servizio;
- – la consegna dell'allievo ad un collaboratore scolastico in servizio a scuola in attesa dell'arrivo del genitore;
- – la segnalazione del mancato arrivo del genitore al dirigente scolastico affinché provveda a rintracciare i genitori e, in subordine, a darne avviso alle autorità di vigilanza (carabinieri o vigili urbani) al fine di contattare la famiglia e condurre a casa il minore.

USCITA

- progetto CNR (intitolato "A scuola ci andiamo da soli") finalizzato a rendere le città a misura di bambino e favorire l'autonomo spostamento dei piccoli allievi, analogamente a quanto avviene già in molti altri paesi.
- Valore delle "liberatorie"?
- Per Avvocatura di Stato (parere Avvocatura dello Stato di Bologna del 4 dicembre 2000, n. 21200) anziché escludere la responsabilità della scuola , costituirebbero – al contrario – prova della consapevolezza, da parte dell'istituto scolastico, di detta modalità di uscita dei minori da scuola, con conseguente implicita ammissione – ove venga intrapresa una causa di risarcimento – di omessa vigilanza sugli allievi.

Art. 19-bis – D.L. 148/17: Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

RESPONSABILITA' CIVILE

- ***Art. 2047 cod. civile***
- ***Danno cagionato dall'incapace.***
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto

RESPONSABILITA' CIVILE

- ***Art. 2048 cod. civile***
- ***Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.***
- Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
- I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
- Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

RESPONSABILITA' CIVILE

dal Codice Civile alle Aule

In AULA

“incapaci d'intendere e di volere”



- Bambini di scuola dell'Infanzia
- disabili

Nel CODICE

Art. 2047 c.c. Danno da incapace d'intendere e volere



Risarcisce chi doveva sorvegliare

RESPONSABILITA' CIVILE

In AULA

“Minori avanti capacità
d'intendere e volere”



Bambini di
scuola
elementare in su

Nel CODICE

Art. 2048 c.c. Danno
cagionato da fatto illecito
dei minori



Rispondono
Genitori o
Precettori

Caratteri comuni artt. 2047 2048

1. Presunzione "IURIS TANTUM" di difetto di educazione/vigilanza o sorveglianza
2. Cioè ... Inversione onere della prova:
Deve essere il genitore/precettore/sorvegliante a provare di non aver potuto impedire il fatto dannoso

Differenze

artt. 2047 2048

<i>Incapacità d'intendere</i> 2047	<i>Capacità d'intendere</i> 2048	
Obbligo di <u>sorveglianza</u>	Obbligo di <u>vigilanza</u>	C'è gradazione nella diligenza/attenzione richiesta
Prova liberatoria difficile a scuola	Prova liberatoria più facile in proporzione all'età/ maturità alunni	Possibile concorrenza responsabilità genitori per difetto di educazione (culpa in educando)

La funzione docente

- Vedi art. 26 e 27 del CCNL
- Attività, anche collegiale, di programmazione...
- Competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca.
- Art. 29, comma 5 del CCNL:
- “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e da assistere all'uscita degli alunni medesimi”

Le mansioni: gli assistenti (alunni diversamente abili)

- Assicurano l'ASSISTENZA SPECIALISTICA all'interno e all'esterno della scuola, per:
- l'AUTONOMIA
- la COMUNCAZIONE PERSONALE
- (vedi art. 13, co. 3, L. 104)
- Fanno carico all'Ente locale (Comune)
- Figure (esempi): - educatore professionale - assistente educativo - traduttore del linguaggio dei segni - personale paramedico e psico-sociale ASL per assistenza specialistica in caso di particolari deficit

Le mansioni: gli assistenti

(alunni diversamente abili)

■ L'assistente

- 1. Deve svolgere le attività previste dal PEI, integrandosi con le attività didattico-educative.
- 2. Deve partecipare al PEI, ove il Comune lo richieda o sia ritenuto opportuno dal GLO
- 3. Favorisce l'autonomia, la comunicazione e i processi di apprendimento
- 4. Attiva anche interventi di assistenza di base, se previsti nella scheda di certificazione dell'H.
- N.B.: Circ. 262/88: *" l'attività degli assistenti deve essere di mera traduzione della volontà dell'alunno, non deve modificarne il contenuto"*

Le mansioni: i collaboratori scolastici/1

- ... E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

Le mansioni: i collaboratori scolastici/2

(alunni diversamente abili)

- Assicurano l'ASSISTENZA DI BASE ai disabili
- da non confondere con l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione (di competenza degli assistenti)
- IL C.C.N.L 24.7.03 del comparto scuola prevede le seguenti mansioni :
- "ausilio materiale agli alunni portatori di H. nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse"
- "uso dei servizi igienici e cura dell'igiene personale"

RESPONSABILITA' CIVILE

PER OMESSA VIGILANZA

art. 2048

Limite esterno:

I **precettori** rispondono "nel tempo in cui i discenti sono sottoposti alla loro vigilanza"

Sono precettori:



- gli insegnanti
- il personale ausiliario
- gli assistenti
- Comunque il personale a cui il disabile è "affidato"

PER OMESSA VIGILANZA art. 2048

Limite temporale ampio: la scuola risponde dei fatti del minore o disabile in tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica

Caso: fatto avvenuto prima dell'inizio delle lezioni

Risponde il docente se rientra nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (cioè tra la prima e la seconda campanella)

Risponde il personale ausiliario preposto all'entrata o il D.S. che non ha organizzato adeguatamente le modalità di ingresso, in modo da evitare soluzioni di continuità nella vigilanza dei minori se il fatto avviene prima che il singolo docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe oppure prima dei "5 minuti", se si è consentito l'anticipato ingresso nella scuola e la sosta fuori dalle aule.

PER OMESSA VIGILANZA art. 2048

Il docente entrato in anticipo e/o fuori servizio deve comunque vigilare, non è esonerato dall'obbligo

Sentenza Corte dei Conti 232/99 Regione Veneto

PER OMESSA VIGILANZA art. 2048

Limite interno inversione onere della
prova: si presume la colpa
dell'insegnante, salvo "prova liberatoria"

Dimostrazione di "non aver potuto impedire
il fatto"

Canoni interpretativi/applicativi giurisprudenziali

- a) Non basta dimostrare la imprevedibilità/repentinità del fatto della condotta dannosa occorre provare l'avvenuta adozione di misure organizzative/disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo
- b) Il dovere di vigilanza è relativo all'età e al grado di maturazione degli allievi (max grado nei primi anni scolastici o per disabilità)
- c) Occorre provare di avere sorvegliato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile (prova ardua per ed. fisica), per cui il docente risponde se l'evento dannoso era prevedibile in relazione a precedenti noti, frequenti, simili.
- d) Danno causato da un compagno di classe trova genesi nel clima di generale irrequietezza causata dall'assenza dell'insegnante.

Occorre però che il comportamento del minore/disabile causativo del danno sia in sé **antigiuridico**

Non è responsabile un docente di ed. fisica se il comportamento del minore non viola le regole del gioco e il gioco non è oggettivamente pericoloso

Cassazione 8740/2001

FATTISPECIE VARIE

1. ATTIVITA' SPORTIVA – GIOCHI ALL'APERTO

Esclusa la responsabilità dell'istruttore per lesioni che l'allievo procura a sé o subisce da terzi se:

- Il docente era nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento
- Erano state adottate misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo
- Il gioco non era di per sé pericoloso
- Non sono state violate le regole di gioco

ATTIVITA' SPORTIVA – GIOCHI ALL'APERTO

Quindi:

- Non responsabile se il minore scivola da altalena (adatta all'età) a causa di movimento erroneo imprevedibile
- Non responsabile se la caduta è dovuta a fatto accidentale ascrivibile ad un errore dello stesso minore
- Responsabile se per danni riportati da minore colpito da attrezzo sportivo mentre assisteva ad una gara
- Responsabile se maestro elementare fa praticare la pallavolo in luogo che rende il gioco sicuramente pericoloso
- Responsabile se un compagno spinge di sotto un altro dallo scivolo, perché il gesto ancorché repentino, non era imprevedibile, in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti inconsulti dei ragazzi (caso dubbio, dipende dall'età e dal tipo di gioco)

(PRINCIPIO: Certi eventi, già verificatesi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi)

SENTENZE VARIE SU ATTIVITA' SPORTIVA

CASSAZIONE n. 12235/12

- in caso di infortunio sportivo il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che **sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;** mentre **la responsabilità non sussiste** se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività.

Segue Cass. 12235/12

- (la responsabilità) non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva **non è idoneo ad escludere la responsabilità** tutte le volte che venga impiegato un **grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato**, ovvero col **contesto ambientale** nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la **qualità delle persone che vi partecipano**

CASSAZIONE n. 12235/12

- Nella specie, l'incidente si era verificato, nel corso di una partita di calcio autorizzata dall'autorità competente, a causa del contrasto con un compagno; il tutto, però, nel normale espletamento di una corretta attività di gioco.

SENTENZE SU ATTIVITA' SPORTIVA

- Trib. Tivoli, sent. n. 283 del 16.02.2017.
- È dunque pacifico che le lesioni riportate non siano conseguenze di un comportamento illecito di un compagno e/o adottato in un contesto in cui non erano state predisposte le misure idonee ad evitare il fatto. E' la stessa parte attrice, infatti, a riferire che il fatto lesivo si è verificato in una normale azione di gioco, senza alcun addebito alla scuola quanto alla struttura e alle attrezzature messe a disposizione; tale conclusione è in linea con quanto ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui "in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto" (così Cass. civ., Sez. III, n. 20743/09 del 28.9.2009;

Trib. Tivoli (segue)

- in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità della scuola rispetto all'infortunio patito da un allievo nel corso di una partita di calcio, durante la quale si era ferito al volto a causa di uno scontro di gioco). Precisa inoltre la Suprema Corte che "non integra i presupposti del fatto illecito la condotta di gioco tenuta durante il normale sviluppo dell'azione di una partita (nella specie, di calcio) se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale, con l'età e la struttura fisica dei partecipanti al gioco" (così Cass. civ., Sez. III, 6844 dell'8.4.2016).
- Nel caso in esame nulla è stato dedotto in merito ad una peculiare dinamica del gioco e/o ad anomalie relative alle condizioni del campo o delle strutture messe a disposizione da parte convenuta tali da far ritenere configurabile una situazione di fatto anomala o difforme dalle regole del gioco, e dunque diversa da quella descritta nella relazione dell'insegnante, in atti.
- Per tali motivi la domanda deve essere rigettata.

Un incidente durante la pallavolo

- Secondo quanto stabilito dall'ordinanza della Cassazione 14355/18 non può esserci responsabilità della scuola se l'incidente è avvenuto nello svolgimento della normale attività sportiva, come nel caso di una schiacciata durante una partita di pallavolo.
- In ogni caso un infortunio sportivo all'interno della scuola durante l'ora di educazione fisica, deve essere provato dall'alunno che l'ha subito, mentre la scuola per andare esente da colpe deve fornire la prova di aver predisposto tutte le cautele idonee ad evitare il danno.

- La vicenda, raccontata dal Sole 24 Ore, sorge a seguito di un incidente avvenuto, nell'ora di educazione fisica durante lo svolgimento di una partita di pallavolo, ai danni di un'allieva la quale si era procurata una **distorsione di un dito nel ricevere la palla schiacciata da una sua compagna**. La mamma della studentessa conveniva in giudizio il Miur per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia sostenendo che il Ministero non avrebbe fornito la prova «di aver adeguatamente istruito la ragazza in vista della particolare situazione verificatasi».
- In sostanza, secondo il genitore dell'alunna infortunatasi la scuola avrebbe dovuto fornire una «particolare preparazione» per ricevere la schiacciata.

- L'infornio invece si era svolto in occasione di una normale azione di gioco, essendo la schiacciata di un giocatore «attività del tutto normale in una partita di pallavolo, avvenuta per di più alla presenza dell'insegnante».
- Provare il dolo della scuola
- Semmai, chiosa la Corte, la ricorrente avrebbe dovuto provare che l'infornio era riconducibile ad **un'azione di gioco eccedente o esorbitante la normale prassi** e che l'insegnante non avrebbe fatto tutto quanto necessario per evitare il danno. E nella fattispecie ciò non è stato provato.

Cass. Sentenza 6844/2016

- Lo studente, durante una partita di pallone giocata nell'ora di educazione fisica, era stato colpito al volto da una pallonata calciata, involontariamente, da un suo compagno di classe a breve distanza. Il ragazzo aveva riportato gravi lesioni all'occhio destro e, in seguito, gli era stata riconosciuta un'invalidità permanente del 30%. La famiglia del ragazzo aveva quindi denunciato la scuola, chiedendo un risarcimento del danno. Durante il processo aveva sostenuto inoltre, come motivi aggravanti, che al momento dell'incidente l'insegnante di educazione fisica si era allontanato e che, per la partita di calcio, era stato utilizzato un pallone vecchio, sfilacciato e dalla superficie logora.

- «non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale **normalmente** si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un **comportamento normalmente praticato** per risolverla, senza danno fisico, se non è in concreto connotata da un grado di violenza e irruenza incompatibili con il contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco»

Per la Corte risulta «infondato» il tentativo di ricondurre l'attività sportiva riferita al gioco del calcio nell'alveo di un'attività pericolosa, in contrasto con quanto già affermato in passato dalla Cassazione stessa che aveva più volte sottolineato l'aspetto ludico del calcio stesso. Né per i giudici supremi il pallone può essere considerato un mezzo pericoloso. Infine, quanto alla denunciata **assenza dell'insegnante** nel corso della partita, dal momento che l'incidente non è stato causato da «una complessiva situazione comportamentale che era degenerata o andata fuori controllo», la presenza o meno dell'insegnante era da considerarsi irrilevante perché l'insegnante stesso «non si sarebbe potuto frapporre tra il calcio e la vittima».

La Suprema Corte (sent.citata in <http://sportivtutelati.altervista.org/la-responsabilita-dell-insegnante-di-educazione-fisica.html>) ha confermato la **responsabilità in capo all'insegnante** circa il danno subito da un suo alunno minorenni, colpito al volto con un **pugno** da un compagno di classe, mentre si stava svolgendo una **partita di calcio**.

La Cassazione nel caso de quo ha contestato all'insegnante una deficienza nel prevenire il fatto dannoso, poiché poteva in animo ben rappresentarsi il fatto che la situazione sarebbe potuta degenerare alla luce di precedenti contrasti non solo verbali

L'INTERVALLO

- Fa parte dell'attività didattica (art. 28, comma 10 del CCNL)
- Non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza
- I docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure preventive e di sorveglianza:

- Adottare misure organizzative/disciplinari idonee ad evitare pericolo
- Essere presenti
- Non responsabile solo se evento imprevedibile perché repentino e fortuito

Nota bene:

- ❑ Se esiste un piano di sorveglianza durante l'intervallo, predisposto dal D.S. il docente deve attenervisi e quindi non è tenuto a stare nella sua classe, ma laddove previsto dal piano (es. nel corridoio)
- ❑ Se non esiste piano di sorveglianza, il docente è tenuto a stare in classe sulla base dell'orario; è opportuno che tale orario, con gli eventuali cambi, sia ben specificato in circolare o quadro orario.

Quindi:

⇒ Ricreazione per gli alunni e non per i docenti

⇒ Solo con la predisposizione di un "piano" di sorveglianza ci si può assentare, ma se capita un sinistro, il docente della classe deve dimostrare che la sua assenza era giustificata, in quanto era sostituito nella sorveglianza da altra persona

ENTRATA/USCITA

La scuola è responsabile:

Dal momento dell'entrata nei locali fino al momento della riconsegna ai genitori, effettiva o potenziale, secondo modalità consuete (Cass. 3074/79)

CASISTICA:

- 1) La scuola risponde comunque dei fatti del minore/disabile anche se vi è stato un accordo con i genitori nel lasciarlo senza vigilanza in un certo luogo in attesa che i genitori lo raggiungano. (Cass. 5424/86)
- 2) Risponde anche se il fatto è avvenuto fuori dell'orario delle lezioni, se si è consentito l'anticipato ingresso nella scuola o la successiva sosta, sussistendo l'obbligo di vigilare per tutto il tempo in cui gli scolari vengono a trovarsi legittimamente nell'ambito della scuola, fino al loro effettivo licenziamento (Cass. 1623/94).

Uscita da soli sotto i 14 anni?

Come risponde Corte di Cassazione 5424/86

- Il dovere di vigilanza, dell'istituto o di un suo incaricato che ha in affidamento il minore, si estende nel tempo dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento al momento in cui il minore è riconsegnato ai genitori o è lasciato in luogo dove, **secondo normalità**, non sussistono situazioni di pericolo finché il minore rientri nell'ambito della sorveglianza dei genitori

Corte di Cassazione 5424/86

- la vigilanza, diligente ed attenta, del minore (in relazione alla sua età ed al suo sviluppo fisico-psichico) da parte dell'istituto, o di un suo incaricato, **deve proseguire finché ad essa si sostituisca la vigilanza, effettiva o potenziale, senza pericoli per il minore, dei genitori**

- il modo di esercizio della potestà genitoriale non è insindacabile da parte del terzo affidatario del minore quando questi venga a trovarsi in situazione di possibile pericolo se attuate le disposizioni impartite dai genitori, dalle quali il terzo affidatario deve, in tal caso, discostarsi, non potendo i genitori disporre dell'incolumità, eventualmente pregiudicabile, del figlio minore.

GITE

Momento non estraneo all'attività didattica

Consueti obblighi di vigilanza/responsabilità ex art 2048

Vi è stata una "traditio genitoriale" dei minori alla scuola per il periodo della gita

Permane responsabilità dei genitori (per culpa educando) specialmente nelle situazioni (pranzi, disciplina nei momenti di riposo/ricreazione) in cui va dato il dovuto rilievo all'autonomia del soggetto in formazione

Quindi più che in difetto di vigilanza, l'evento illecito del minore può derivare da deficit educativo

Vi può essere in ipotesi responsabilità concorrente dei genitori del minore e dell'insegnante (solito problema: furono adottate adeguate misure disciplinari e organizzative per evitare il danno?)

GITE

- La partecipazione alle gite per il docente non è obbligatoria, si tratta di attività aggiuntiva.
- Non è più previsto il limite obbligatorio di 15 alunni o 2 disabili per docente (può essere considerato un criterio).
- La Circ. 291/92 prevedeva già “un accompagnatore” per disabile : *“Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione”*
- La materia è ora rimessa all'autonomia scolastica (DPR 275/99).
- La decisione sui criteri da adottare per le gite spetta agli organi collegiali della Scuola (art. 10, co. 3, lett. E) T.U.).

CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 8 febbraio 2012, n.1769

- La prestazione di vigilanza dell'istituto – osserva la Corte -, come in concreto espletata dai professori accompagnatori, assume connotati particolari in gita: di certo, il carattere continuo del contatto con gli studenti durante l'intera giornata, comprendente quindi le normali attività quotidiane e proprie della sfera di riservatezza più intima dell'individuo, impone di limitare l'entità e le stesse modalità della vigilanza, affinché non violino oltre il necessario la sfera suddetta; ed un'attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che francamente impossibile, soprattutto quanto alle ampie frazioni di giornata che il singolo alunno trascorre comunque nell'intimità della propria stanza di albergo. Tuttavia, deve al contempo ritenersi sussistente un obbligo di intervento diretto, adeguato ed immediato dinanzi a specifici episodi od eventi, che siano però con immediata plausibilità ricollegabili alla commissione di atti pericolosi o nocivi o auto lesivi: sicché, tranne il caso di un'evidente e manifesta condotta volta a porre in essere tali atti o ad essi seguita (come quella di assunzione di stupefacenti o alcolici), non vi è modo idoneo di prevenirla o di reprimerla.

Proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente auto lesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

Nel caso di specie, la peculiare connotazione almeno della camera della vittima – che con ogni verosomiglianza non poteva essere rilevata al momento della scelta, sulla carta, della struttura alberghiera all'atto dell'organizzazione del viaggio – avrebbe dovuto indurre il personale accompagnatore a rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura, vale a dire al lastrico solare percepito come terrazza, per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze: potendo esse, a seconda di queste, fondarsi su di una valutazione di complessiva inaffidabilità della struttura (con rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite l'organizzatore o, in caso estremo, rientro anticipato), oppure della sola stanza (con richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità), ovvero potendosi limitare, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ivi ospitato, ad impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose (come l'avvertimento a non impegnare il solaio di copertura – lastrico solare – terrazza, facilmente accessibile nonostante la sua pericolosità).

Nella fattispecie, non possono ritenersi indenni da colpe, seppure con proporzioni diverse, i docenti e la scuola dell'ex studentessa rimasta invalida, il ministero dell'Istruzione, per la cosiddetta responsabilità oggettiva, ed anche i responsabili della struttura alberghiera (avrebbero anche loro dovuto fare opera di prevenzione impedendo agli ospiti di accedere sul parapetto del balcone). Nessuna responsabilità è stata invece accordata ai genitori dell'ex studente salito nella terrazza con la giovane (cioè quello che le fece fumare uno spinello).

SENTENZA per omicidio colposo di alunna (Parco Villa Demidoff – Pratolino) LA NAZIONE 6.12.2008

Condannati a quattro e sei mesi di reclusione i due insegnanti che il 27 febbraio 2002 accompagnarono in gita A. C., 11 anni, e 44 suoi compagni di scuola. Nel tentativo di arrampicarsi per gioco su un muretto la bambina perse la vita, e gli insegnanti ora sono stati ritenuti colpevoli di omessa vigilanza.

Per i genitori, costituitisi parte civile, il Tribunale ha stabilito un risarcimento di 200mila euro che sono stati liquidati dalla Cattolica assicurazioni, la compagnia che tutela l'istituto (scuola privata in questo caso).

LA REPUBBLICA 01.07.2005 : MOTIVAZIONI SENTENZA PRIMO GRADO

Il giudice ritiene che «la condotta dei ragazzi - e quindi di Ambra - fu colposa e pienamente consapevole». Il paramento è ripido, quasi verticale. I ragazzi sapevano che la scalata era rischiosa e sicuramente vietata. Per questo si allontanarono di soppiatto dall' area in cui stavano facendo la pausa-pranzo. Quasi tutta la II media se la svignò. La professoressa aveva raccomandato: «Non vi allontanate». Ma la tentazione dell' avventura era troppo forte. E per almeno 10 minuti i due insegnanti non si preoccuparono di cercare i loro allievi e di richiamarli all' ordine. Avevano imposto una regola («Non vi allontanate») ma «poi non fecero nulla per farla rispettare». Eppure sarebbe bastato un rimprovero, anche solo un urlo, per farli tornare. E forse ora A. sarebbe viva.

Cassazione Penale, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 12228 SENTENZA PER CADUTA CONTROSOFFITTO LICEO «DARWIN» RIVOLI –TORINO

È pacifico che il liceo Darwin - scrive la Cassazione - dipendesse per gli interventi strutturali e di manutenzione dalla Provincia, mentre "datore di lavoro" era da intendersi l'istituzione scolastica, soggetto che non possiede poteri decisionali e di spesa. Non può pertanto dubitarsi della posizione di garanzia dei funzionari della Provincia cui gravava l'obbligo degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio".

"Ciò tuttavia - proseguono i supremi giudici - non comporta che la scuola resti esente da responsabilità anche nel caso in cui abbia richiesto all'Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque al datore di lavoro (e per lui al responsabile sicurezza e prevenzione) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali "in primis" la previa individuazione dei rischi esistenti e **ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, con l'interruzione dell'attività**".

"Tale obbligo - sottolinea la Cassazione intervenendo sul tragico crollo del solaio sospeso del Darwin franato sugli studenti della quarta G - è stato palesemente violato a causa della mancata valutazione della inadeguatezza dell'edificio sotto il profilo della sicurezza a causa della presenza del vano tecnico sovrastante il controsoffitto". Ai responsabili della sicurezza del Darwin, che hanno sostenuto di non avere le competenze tecniche necessarie per svolgere quel compito, la Cassazione ha replicato che chi non dispone di un adeguato bagaglio tecnico ha tre strade da percorrere: darsi da fare per acquisirlo, utilizzare le conoscenze di chi ne dispone, o "segnalare al datore di lavoro la propria incapacità". In nessun caso chi riveste questa delicata posizione di garanzia "può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell'evento dannoso". Gli insegnanti imputati non avevano ispezionato il vano tecnico di circa mille metri quadrati e del peso di circa otto tonnellate, oltre a quello del materiale e dei servizi presenti, che era una sorta di "bomba a orologeria" sulla testa degli studenti.

BULLISMO

Strumenti di prevenzione

- “STATUTO DEGLI STUDENTI”
- DPR 24.06.1998, N. 249 - DPR 21.11.2007, N. 235
- Circolare esplicativa 31.07.08 prot. 3602/Po
- Regolamento disciplina
- Patto educativo di corresponsabilità
- LINEE GUIDA MIUR
- Linee guida USR Regione Toscana

Bullismo e abbandono di minore

- Da «Il Gazzettino» del 6 sett. 2017
- «Quattro insegnanti di una scuola elementare dell'Alta padovana sono indagate per abbandono di minore. È la conseguenza di una serie di episodi di bullismo che si sarebbero verificati tra gli studenti di una classe quinta».
- Il padre della vittima «formalizza una denuncia nei confronti dei tre coetanei del figlio. E non ha remore nell'accusare le quattro insegnanti, a suo dire responsabili di non aver vigilato a dovere sui ragazzi».

Patto educativo di corresponsabilità

- Art. 5-bis Statuto
- 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
- 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
- 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Patto educativo di corresponsabilità

- impegnare le famiglie, fin dal momento dell'iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa
- ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità

Patto educativo di corresponsabilità

- libertà delle singole istituzioni scolastiche autonome di definire contenuti e modelli applicativi che devono scaturire dalle esigenze reali e dall'esperienza concreta delle scuole
- episodi di bullismo o di vandalismo: "ritenendosi di orientare prioritariamente l'azione educativa al rispetto dell' "altro", sia esso persona o patrimonio, la scuola opererà su un doppio versante: da un lato potrà intervenire sulla **modifica del regolamento d'istituto individuando le sanzioni più adeguate**, dall'altro, si avvarrà del Patto educativo di corresponsabilità, per **rafforzare la condivisione da parte dei genitori** delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola

REGOLAMENTO DI ISTITUTO – DI DISCIPLINA
atto unilaterale della scuola verso i propri
studenti teso a fornire loro la specificazione dei
comportamenti ad essi consentiti o vietati,
vincolante con la sua adozione e pubblicazione
all'albo

PATTO CORRESPONSABILITA'

Patto condiviso tra scuola e famiglia sulle
priorità educative, vincolante con la sua
sottoscrizione.

I DOCUMENTI FONDANTI LA COMUNITA' SCOLASTICA

- L'azione della scuola tesa alla sottoscrizione del Patto potrà costituire occasione per la diffusione della conoscenza della **parte disciplinare del regolamento d'istituto** (così come degli altri "documenti" di carattere generale che fondano le regole della comunità scolastica, quali il **Piano dell'offerta formativa** e la **Carta dei servizi**), ma i due atti dovranno essere tenuti distinti nelle finalità e nel contenuto.

PATTO I.T.T. Marco Polo Firenze.

... la famiglia si impegna a:

- controllare periodicamente il libretto personale dello studente, firmando per presa visione le comunicazioni scuola-famiglia riguardanti situazioni e fatti dello studente;
- giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dal Regolamento d'Istituto, tenuto conto anche con riguardo a richiesta di uscita anticipata che, assiduità e regolarità della presenza a scuola, è fondamentale norma comportamentale, oltre che condizione non trascurabile ai fini del successo formativo;
- collaborare con la scuola, mediante un opportuno dialogo in occasione del verificarsi di comportamenti scorretti e relativi provvedimenti disciplinari. Collaborare nell'approfondimento delle circostanze dei fatti di natura disciplinare, per fare emergere le finalità educative e rafforzare il senso di responsabilità dello studente;
- risarcire la scuola per i danneggiamenti volontariamente causati dallo studente durante la permanenza a scuola o nel corso di attività curate dalla scuola e svolte anche all'esterno;
- risarcire insieme alle altre famiglie, in maniera proporzionale, il danno causato alla scuola dagli alunni, quando l'autore del fatto dannoso non dovesse essere identificato.

Prospetto delle inosservanze e dei relativi provvedimenti disciplinari

Primo livello della tabella tratta dal sito www.liceomonopoli.org

Inosservanze	Provvedimenti	Organo irrogante
<p>A Accertata responsabilità di danneggiamento ed imbrattamento di strutture, mobilio, beni, dotazioni della Scuola:</p> <p>1) Danneggiamenti involontari</p> <p>2) Volontari</p> <p>3) Volontari e collettivi (almeno in 3)</p>	<p>A)</p> <p>1) Riparazione pecuniaria;</p> <p>2) Riparazione pecuniaria; Ammonizione privata (orale)</p> <p>3) Riparazione pecuniaria; Annotazione disciplinare sul registro di classe.</p> <p>N.B. Una adeguata prestazione di lavoro utile alla Scuola può annullare l'annotazione disciplinare</p>	<p>1) Preside</p> <p>2) Preside</p> <p>3) Preside</p>

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

- **LINEE GUIDA: Nota 25 nov. 2005 MIUR**

Art. 1 – **Oggetto** – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di **somministrazione di farmaci in orario scolastico**, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

L'Autorizzazione ASL

- **Art. 2 – Tipologia degli interventi** – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

COMPITI ASL - MEDICI

■ Art. 3 – **Soggetti coinvolti -**

■ La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

■ - le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;

■ - la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;

■ - i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;

■ - gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.

■ Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.

Art.4 – Modalità di intervento –

- La somministrazione di farmaci in orario scolastico
- deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale,
- a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la
- prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Compiti dei D.S.

- I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
- - effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- - concedono, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- - verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci...Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno essere promossi specifici moduli formativi.

Indisponibilità alla somministrazione

- Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
- Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).
- In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta

Art. 5 – Gestione delle emergenze

- Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Norme e modulistica Toscana

- [NORMATIVA REGIONALE: BURT 23 del 10.6.15 pag. 33 – Deliberazione 653 del 25.5.15](#)
- https://www.deebee.it/wp-content/uploads/2015/12/somministrazione_toscana.pdf
- MODULISTICA:
- <https://www.convittocicogniniprato.edu.it/genitori/modulistica-somministrazione-farmaci-scuola-nella-regione-toscana/>

Legge 1 marzo 2006, n. 67

(in GU 6 marzo 2006, n. 54)

■ Art. 2.

(Nozione di discriminazione)

- 1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.
- 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
- 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
- 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3. (Tutela giurisdizionale)

OMISSIS

3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato

NECESSITA' di una programmazione puntuale e dettagliata

- Dall'esame delle sentenze emerge che l'attività svolta dai docenti di sostegno deve essere dettagliatamente prevista e programmata in sede di PEI.
- In caso di sinistro, se l'attività svolta e il personale che la svolge è coincidente con la programmazione, può essere provata la mancanza di responsabilità del docente.
- IL P.E.I. **deve specificare**, specialmente quando la programmazione didattica è differenziata rispetto a quella della classe:
 - 1) obiettivi;
 - 2) metodologie;
 - 3) contenuti;
 - 4) spazi;
 - 5) strategie.

Misure di programmazione e di cautela preventiva

- Il PEI deve pertanto specificare le attività settimanali programmate di frequenza:
- A) in classe - con sostegno - con assistente - con docenti curricolari
- B) in luogo diverso dalla classe
- - con docente sostegno - con assistente - con docente curricolare - con altri disabili o da solo
- SPECIFICARE LUOGO e ATTIVITA'
- TENERE CONTO DEL PARERE MEDICO / PDF

MISURE DI CAUTELE PREVENTIVA

COLLETTIVE

Misure attinenti il D. Lgs. 81/2008:

- Documento di valutazione del rischio
- **Servizio Prevenzione – Protezione**
- Rappresentante Lavoratori/Sicurezza

MISURE DI CAUTELE PREVENTIVA Collettive

NOTA BENE: Gli elementi essenziali delle misure di cautela preventiva devono essere indicate nel Regolamento Interno e nella Carta dei Servizi

SCOPI

1. Massima diffusione informativa a Famiglie (alunni) / Lavoratori su regole adottate e da rispettare per prevenire sinistri
2. Documentare e rendere noto all'esterno l'Avvenuto esercizio dell'adozione di tutte le misure organizzative/disciplinari per evitare sinistri

MISURE DI CAUTELE PREVENTIVA

INDIVIDUALI

- ⇒ **Comunicazione per via gerarchica** ex art 16 T.U. 3/57
(da inviare p.c. anche al responsabile del servizio Prevenzione e al Responsabile Lavoratori/Sicurezza)
- ⇒ **Atto di rimostranza** ex art 17 t.u. 3/57
serve a ottenere il rinnovo di ordine per iscritto, con l'assunzione piena di responsabilità da parte del D.S.
(in difetto di tale procedura il dipendente NON è esonerato dalla responsabilità poiché l'unico ordine da eseguire è quello scritto ex art.17 t.u. 3/57....)

ESERCITAZIONE

- Scrivere una «comunicazione per via gerarchica» in merito ad una situazione di pericolo presente in palestra, oppure ad un comportamento ritenuto discriminatorio nei confronti di un disabile.
- Scrivere una «atto di rimostranza» in merito ad un ordine di servizio ritenuto illegittimo (esempio 1: tre docenti di sostegno su tre alunni H. sono invitati ad esprimere un solo voto in sede di scrutini; esempio 2: il docente di sostegno è invitato a provvedere alla assistenza di base di alunno H. nell'uso dei servizi igienici)